

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO DEI PREZZI ALL'INGROSSO

Art. 1 - Finalità e definizioni. Il presente regolamento disciplina l'attività e le modalità con le quali la Camera di Commercio di Brescia provvede alla rilevazione dei prezzi. Ai fini del presente regolamento:

- per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra produttori e grossisti;
- per "prezzi al consumo" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra dettaglianti e consumatori privati;
- per "transazione" si intende l'atto economico-giuridico che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;
- per "rilevazione dei prezzi" l'accertamento delle quotazioni medie delle merci o dei beni effettuato dalla Camera di Commercio di Brescia tramite le proprie Commissioni;
- per "ufficio" l'ufficio prezzi della Camera di Commercio di Brescia.

Art. 2 – Rilevazione dei prezzi all'ingrosso. La Camera di Commercio di Brescia procede alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le norme vigenti e il presente regolamento.

La rilevazione dei prezzi ha per oggetto:

- 1 – le merci o i beni per i quali la Camera di Commercio è tenuta a svolgere specifiche rilevazioni dalle norme vigenti, oppure dagli specifici provvedimenti di emanazione ministeriale;
- 2 – le merci o i beni aventi un mercato considerevole sul territorio provinciale;
- 3 – particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione;
- 4 – le merci o i beni per i quali vi sia una specifica richiesta di fissazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria, enti pubblici, consumatori privati.

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, minimo e

massimo, depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc., che possa costituire, secondo le norme vigenti, un valore di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni Prezzi, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono le quotazioni medie, minime e massime osservate.

Art. 3 – Modalità di rilevazione. La rilevazione dei prezzi avviene, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento, mediante l'attività delle Commissioni specificamente costituite, di cui al successivo art. 4, formate da operatori economici ed esperti nelle materie oggetto della rilevazione.

Art. 4 - Composizione delle Commissioni Prezzi.

Le Commissioni sono istituite dalla Giunta camerale. Il numero dei componenti delle Commissioni è variamente determinato, fra un minimo di 7 ed un massimo di 25, al momento della loro istituzione, sulla scorta delle designazioni raccolte, in relazione all'esigenza di assicurare le adeguate competenze tecniche all'espletamento delle funzioni e un adeguato equilibrio fra i diversi organismi rappresentativi degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione.

I componenti delle commissioni vengono scelti in particolare tra:

- operatori economici, segnalati dalle Associazioni di categoria e/o da Enti pubblici, individuati fra coloro che, a garanzia del contraddittorio, appartengono alle diverse fasi di scambio proprie della filiera interessata;

- tecnici esperti operatori nei vari settori economici di interesse, ove la Camera di Commercio dovesse ritenere utile potere disporre di un ausilio tecnico a proprio supporto, anche nominati direttamente dall'Ente

camerale in base a riconosciuti particolari requisiti di competenza e professionalità.

Ciascuna Associazione/Ente nel fornire i nominativi avrà cura di indicare la specializzazione di ogni operatore economico e di garantire la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento per il raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da formulare.

La Giunta camerale, di propria iniziativa o su proposta delle Associazioni di categoria, può provvedere ad istituire nuove commissioni, in ordine alla opportunità di rilevare i prezzi di altre categorie merceologiche.

La Giunta della Camera di Commercio può altresì provvedere, secondo necessità, sentite le relative Commissioni ed anche su loro diretta proposta, ad apportare variazioni alla composizione delle Commissioni stesse, anche una volta già costituite.

La deliberazione di Giunta di istituzione della Commissione deve riportare in sintesi le materie oggetto della rilevazione, avendo cura di:

- assicurare che all'interno della Commissione venga a crearsi un contraddittorio tra le parti;
- garantire una corretta rilevazione dei prezzi, prevedendo, ove necessario, la presenza di un congruo numero di esperti in ognuna delle materie oggetto della rilevazione.

Quando disposizioni normative nazionali o regionali lo prevedano espressamente, l'Ufficio prezzi provvede direttamente alla rilevazione dei prezzi presso le unità produttive o commerciali operanti nei settori oggetto della rilevazione, così come vi provvede in tutti gli altri casi, utili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali di competenza, per i quali la Giunta camerale non ritenga opportuno istituire una specifica commissione.

Art 5 – Nomina e durata delle Commissioni Prezzi. I componenti delle Commissioni Prezzi sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio e sono composte da operatori economici ed esperti del settore oggetto della rilevazione, designati da Associazioni di categoria o Enti Pubblici su richiesta della Camera di Commercio o dalla stessa Camera di Commercio identificati.

Contestualmente alla nomina dei componenti della Commissione, il Presidente della Camera di Commercio ne nomina anche il Presidente scegliendolo tra:

- un rappresentante degli organi collegiali della Camera di Commercio del settore oggetto della rilevazione;
- una personalità esterna, particolarmente qualificata e competente del settore interessato, scegliendola, eventualmente, anche al di fuori delle designazioni pervenute per la composizione della Commissione.

Delle Commissioni Prezzi non possono far parte in qualità di esperti i dipendenti di ruolo o a tempo determinato della Camera di Commercio di Brescia, salvo quanto previsto in caso di impedimento del Presidente a partecipare ai lavori della Commissione.

In caso di impedimento a partecipare alle riunioni, funge da Presidente supplente, senza diritto di voto, il Segretario Generale o altro dirigente o funzionario della Camera di Commercio di Brescia dallo stesso delegato. Il Segretario della Commissione Prezzi è il funzionario responsabile dell'Ufficio Prezzi che partecipa alle riunioni con funzioni di verbalizzatore che verifica la regolarità delle operazioni di rilevazione; in caso di impedimento, funge da Segretario supplente un altro dipendente dell'Ufficio Prezzi della Camera di Commercio di Brescia. Le Commissioni Prezzi hanno durata triennale.

Art. 6 – Rinnovo delle Commissioni Prezzi. Entro sessanta giorni dalla scadenza delle Commissioni Prezzi, l'Ufficio provvede a contattare le Associazioni di Categoria e gli Enti rappresentanti in seno all'organismo per richiedere la designazione di nuovi esperti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di quarantacinque giorni per la risposta, decorso il quale l'Ufficio prezzi, qualora non fosse pervenuta nessuna risposta, sollecita ulteriormente gli organismi suddetti a far

pervenire allo stesso le designazioni proposte entro un termine stabilito. In caso di ulteriore mancata risposta nel termine assegnato, si intendono confermati gli esperti già in carica.

In occasione dei rinnovi, la Giunta provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino esperti nelle Commissioni Prezzi.

La Giunta può provvedere, qualora ne ravvisi la necessità, anche in un momento intermedio del periodo di validità delle Commissioni, a nominare nuovi operatori economici e/o esperti scegliendoli anche fra quelli designati in occasione della costituzione delle Commissioni stesse, ma poi non nominati.

Art. 7 – Compiti delle Commissioni Prezzi.

Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- assumono le decisioni in merito alle modalità di rilevazione dei prezzi, selezionano le voci da inserire nella rilevazione, individuano le unità di misura delle merci quotate e predispongono eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti e a quanto stabilito all'atto di istituzione;

- procedono alla rilevazione dei prezzi medi, anche con indicazione di valori minimi e massimi, almeno secondo la periodicità fissata nell'atto di istituzione.

Art. 8 - Funzionamento delle Commissioni Prezzi. Le Commissioni Prezzi si riuniscono in via ordinaria, secondo il calendario determinato dal Presidente, per procedere alle rilevazioni di competenza, ed in via straordinaria quando se ne verifichi la necessità. Le convocazioni, sia ordinarie che straordinarie, avvengono a dell'Ufficio, che provvede a stilare l'ordine del giorno e ad inoltrare, anche via fax o con mezzi telematici, apposita comunicazione a tutti i componenti, con congruo anticipo ed allegando l'eventuale documentazione utile. Le riunioni ordinarie possono essere convocate tramite invio periodico del calendario dei lavori; eventuali variazioni in tale calendario (slittamento

di date, aggiunta di sedute non previste) vanno comunicate con le modalità sopra esposte.

Le riunioni delle Commissioni prezzi sono valide qualunque sia il numero di componenti presenti. Le decisioni sono assunte con voto palese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.

Quando il Presidente della Commissione risulta essere il Segretario Generale o un dipendente camerale, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5, in caso di parità dei voti espressi, la decisione sul punto oggetto della votazione è demandata al Presidente della Camera di Commercio. Tale decisione viene comunicata, quanto prima possibile, a tutti gli altri componenti della Commissione, anche con strumenti telematici. Il Presidente della Camera di Commercio in ogni caso può, ove lo ritenga opportuno, riconvocare, alla sua presenza, la Commissione.

E' facoltà di ogni componente della commissione fare verbalizzare il proprio voto contrario, o qualsiasi altra considerazione in merito agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno.

E' ammessa l'acquisizione tramite contatto telefonico o con mezzi telematici di pareri ed indicazioni di prezzo provenienti da esperti impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura dell'Ufficio e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.

Nel caso di riunione deserta oppure quanto l'accertamento dei prezzi risulti per qualsiasi motivo impossibile da effettuarsi, il Presidente della Commissione conferma le quotazioni della rilevazione precedente.

Art. 9 - Decadenza per prolungata assenza. Su segnalazione dell'Ufficio, nel caso risulti compromesso il corretto svolgimento della rilevazione, possono essere rimossi dall'incarico, con apposito provvedimento della Giunta della Camera di Commercio, i componenti che facciano mancare la propria presenza per più di cinque riunioni consecutive senza presentare giustificazioni e senza recapitare all'Ufficio le indicazioni di prezzo anche con le modalità previste dall'art. 8. Di tale revoca viene data comunicazione all'Ente o Associazione che hanno

designato l'esperto revocato, assegnando contestualmente un congruo termine per una nuova designazione, salvo che, con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio, venga stabilita una nuova composizione della Commissione, con un numero di esperti inferiore.

Art. 10 – Verbale delle Commissioni Prezzi. Delle riunioni delle Commissioni Prezzi viene redatto, a cura del Segretario della Commissione, apposito verbale in forma sintetica, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed acquisito entro 60 giorni al protocollo dell'Ente. Il relativo verbale prima di essere protocollato viene controfirmato, nella parte retrostante, dal Presidente della Camera di Commercio.

I prezzi fissati nel corso delle riunioni delle Commissioni Prezzi sono validi per tutti gli usi previsti dalla normativa vigente non appena conclusa la votazione, anche in assenza del verbale firmato e depositato, ed è facoltà dell'Ufficio darne diffusione secondo quanto previsto nel successivo art. 12.

E' garantito l'accesso ai verbali, purché firmati e depositati, delle Commissioni prezzi a tutti coloro che ne abbiano interesse, ai sensi della normativa vigente e con le modalità previste dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi di cui è dotata la Camera di Commercio di Brescia.

Art. 11 – Sospensione della rilevazione. In caso di irregolarità riscontrate nella rilevazione, il Segretario della Commissione ha facoltà di sospendere la rilevazione stessa provvedendo ad informare, con apposita relazione il Presidente della Camera di Commercio riguardo alle anomalie osservate; il Presidente della Camera di Commercio decide entro dieci giorni in merito a tale segnalazione ed eventualmente annulla la rilevazione con apposito provvedimento, fissando contestualmente, con il supporto dell'Ufficio, le quotazioni dei prezzi.

Art. 12 – Pubblicazione dei prezzi rilevati. La Camera di Commercio di Brescia provvede a diffondere i prezzi medi, minimi e massimi in appositi listini prezzi inserendo gli stessi nella relative pagine internet

del sito della Camera di Commercio di Brescia. A richiesta sono posti in vendita al pubblico, anche in abbonamento postale, ad un prezzo stabilito dalla Giunta della Camera di Commercio di Brescia, tenuto conto dei costi di stampa e spedizione.

In caso di urgenza, o a seguito di specifica richiesta, è facoltà dell'Ufficio anticipare telefonicamente, o con mezzi telematici, i prezzi medi, minimi e massimi contenuti nei listini agli utenti, agli operatori del settore e a chi lo richieda.

A seguito di specifica richiesta e dietro pagamento di un diritto di segreteria fissato dalla Giunta Camerale, l'Ufficio può altresì rilasciare certificazioni relative ai prezzi medi rilevati dalle Commissioni.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali di cui al D.L. n. 196 del 30.6.2003. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente regolamento l'Ufficio è autorizzato a compiere, nel rispetto del Decreto legislativo n.196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i necessari trattamenti dei dati personali. In particolare, l'Ufficio raccoglie e conserva i dati:

- necessari alla gestione delle Commissioni prezzi (indirizzari, rubriche relative ai soggetti pubblici o privati rappresentati nelle Commissioni prezzi, agli esperti facenti parte delle Commissioni ad eventuali informatori esterni ecc.);
- necessari alla gestione delle spedizioni in copia singola o in abbonamento postale a titolo oneroso o gratuito dei listini prezzi pubblicati;
questi dati possono essere altresì comunicati a soggetti esterni eventualmente incaricati di effettuare tali spedizioni.

Art. 14 – Norme transitorie finali. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

Nel periodo transitorio fra la scadenza delle Commissioni prezzi ed il loro rinnovo è prorogata la validità delle stesse.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

Approvato con delibera della Giunta camerale n. 156 del 19.10.2009

REGOLAMENTO
PER L'ACCERTAMENTO
DEI PREZZI ALL'INGROSSO